

78.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 49, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	6
Missioni vevoli nella seduta del 16 dicembre 2001	3	(Sezione 5 – Articolo 32, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	9
Progetti di legge (Annunzio)	3	(Sezione 6 – Articolo 46 ed emendamento .	19
Atti di controllo e di indirizzo	3	(Sezione 7 – Articolo 47, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	19
Disegno di legge S. 699 (approvato dal Senato) n. 1984	4	(Sezione 8 – Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	24
(Sezione 1 – Emendamento dichiarato inammissibile)	4	(Sezione 9 – Articolo 37, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	50
(Sezione 2 – Articolo 45)	4	(Sezione 10 – Articolo 41, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	70
(Sezione 3 – Articolo 48, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni vevoli nella seduta del 16 dicembre 2001.

Baccini, Ballaman, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Burani Proccaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Deodato, Dell'Elce, Fiori, Frattini, Gasparri, Giacco, Giovanardi, Anna Maria Leone, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mazzucca Poggiolini, Molgora, Mussi, Palumbo, Possa, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Stucchi, Tassone, Tremonti, Valducci, Valentino, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 dicembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Disposizioni in materia di istituzione e regolamentazione delle case da gioco » (2108);

CARLUCCI: « Disciplina del settore dello spettacolo » (2109).

Saranno stampate e distribuite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 699 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (APPROVATO DAL SENATO) (1984)

(A.C. 1984 - Sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 45.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Ai comma 2, lett. *b*), secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola « soci » sono inserite le seguenti: « relative alle società di nuova costituzione ».

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per la conversione del capitale sociale in euro di società in stato di fallimento, secondo esigenze di massima semplificazione e riduzione degli oneri procedurali ed amministrativi connessi.

45. 1. La Commissione.

(A.C. 1984 - Sezione 2)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

(Indennizzo delle aziende commerciali in crisi).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi

previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.

(A.C. 1984 - Sezione 3)

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 48.

(Cessione di credito della regione Sicilia).

1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto

regionale, può formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

(Cessione di credito della regione Sicilia).

Al comma 1, sostituire le parole da: può formare oggetto fino alla fine del comma, con le seguenti: va corrisposto entro il 31 gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

48. 1. (ex 42. 2.) Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, in aggiunta a quanto già previsto, a decorrere dall'anno 2002, la regione Sicilia è autorizzata a contrarre un limite di impegno quindicennale pari a 100 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

48. 2. (ex 42. 1.) Piscitello, Mattarella, Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Cusumano, Lumia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 16 milioni di euro della durata di quindici anni, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 150 milioni di euro, per interventi diretti a contenere i costi energetici delle piccole e medie imprese con le modalità che saranno approvate dal governo regionale nell'ambito del quadro normativo comunitario previsto per gli aiuti *de minimis*.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, limiti di impegno a favore di soggetti non statali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 16.000 (limiti di impegno);

2003: — 16.000 (limiti di impegno);

2004: — 16.000 (limiti di impegno).

48. 3. (ex 42. 3.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Misure in favore della Regione siciliana).

1. All'articolo 133, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « di 50 milioni di euro ».

2. All'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « l'anno 2001 », sono aggiunte le seguenti: « e di 50 milioni di euro per l'anno 2002 ».

3. All'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 ».

4. Alla Regione siciliana è assegnato un ulteriore limite di impegno di 11 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione siciliana, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011.

6. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: « con esclusione di quelle contri-

butive », sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana, che affluiranno alla tesoreria regionale »;

b) dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-*bis*. — 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione »;

c) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « si provvede », sono aggiunte le seguenti: « , con esclusione delle somme affluenti alla tesoreria della Regione siciliana, »;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 18, è aggiunto il seguente:

« 2 *bis*. A compensazione delle perdite di gettito subite dalla Regione siciliana in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 della presente legge è corrisposto alla stessa un trasferimento di importo pari a 35 milioni di euro per il 2002 e per ciascuno degli anni successivi ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella F, settore 27, voce: Legge n. 488 del 1999, ART. 55, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 5.165;

2003: + 5.165;

2004: + 5.165.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra, L'Ulivo.

48. 01. (ex 42. 0. 2.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. (*Misure in favore della Regione siciliana*) — 1. Le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione siciliana sono ridotte, per l'anno 2002, al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale; la suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

48. 02 (ex 40. 289) Piscitello.

(A.C. 1984 - Sezione 4)

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 49.

*(Regime fiscale dei trasferimenti
di beni immobili).*

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche

nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 49.

(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili).

1. La disposizione di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che:

a) la cessione in oggetto non è subordinata alla condizione del previo possesso dell'area interessata;

b) l'accesso al beneficio è consentito sia ai soggetti non proprietari che intendono subentrare nell'attuazione dei piani particolareggiati, sia ai proprietari dei beni immobili compresi nei piani destinati alla edificazione o concessione e realizzazione delle aree a *standard* ai fini della complessiva attuazione del piano stesso;

c) il termine « piani particolareggiati comunque denominati » comprende qualunque tipo di piano urbanistico attuativo, o ad esso assimilato, del piano regolatore generale;

d) il rilascio della concessione edificatoria e l'inizio del relativo lavoro sono condizioni sufficienti per il rispetto della norma nella parte in cui prevede che l'utilizzazione edificatoria dell'area interessata deve realizzarsi entro cinque anni.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

49. 1. (ex 43. 4.) Stradiotto.

Al comma 1, dopo le parole: dal trasferimento, aggiungere le seguenti: e da parte dell'acquirente originario o suo parente o affine entro il quarto grado.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

49. 2. (ex 43. 3.) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

(Agevolazioni postali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, per l'accesso alle procedure amministrative riguardanti le agevolazioni postali, telefoniche e i contributi all'editoria, non deve più essere considerata presupposto indispensabile la certificazione dell'iscrizione dell'editore al registro degli operatori di comunicazione.

2. Nella fissazione delle tariffe agevolate, il Ministero delle comunicazioni osserverà il principio dell'unicità di tariffa, indipendentemente dal numero di copie tirate o diffuse per posta dall'editore.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

49. 01. (ex 43. 01.) Giulietti, Grignaffini, Lusetti, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

(Agevolazioni postali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, per l'accesso alle procedure amministrative riguardanti le agevolazioni postali, telefoniche e i contributi all'editoria, non deve più

essere considerata presupposto indispensabile la certificazione dell'iscrizione dell'editore al registro degli operatori di comunicazione.

2. Nella fissazione delle tariffe agevolate, il Ministero delle comunicazioni osserverà il principio dell'unicità di tariffa, indipendentemente dal numero di copie tirate o diffuse per posta dall'editore.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

49. 02. (ex 43. 02.) Panattoni, De Luca, Rognoni.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

« ART. 49-bis.

(Destinazione di fondi all'Osservatorio della condizione abitativa).

1. All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. A partire dall'anno 2002, una quota pari allo 0,2 per cento della dotazione annua assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, è destinata al funzionamento ed alle attività conoscitive ed informative dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui al precedente comma 1 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

49. 03 (ex 43. 04.) Armani, Alberto Giordani, Foti.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

« ART. 49-bis.

(Apertura di nuove case da gioco).

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, le regioni e le

province autonome autorizzano l'apertura di nuove case da gioco, che possono svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo.

2. I comuni interessati all'apertura di case da gioco presentano alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio apposita richiesta, approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:

a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;

b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;

c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da gioco;

d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.

3. Le istanze dei comuni interessati possono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 5. Entro i successivi due mesi, la regione o la provincia autonoma, sentito il prefetto competente per territorio, autorizza l'apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali, che non possono essere mai aperte contemporaneamente e sono soggette a separata rendicontazione. L'aver già ospitato nel territorio comunale strutture simili o l'aver avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.

4. L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco ha durata decennale. Qualora, entro un anno dell'autorizzazione, la

casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, la regione o la provincia autonoma procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilascia, secondo le modalità di cui al comma 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la richiesta ai sensi del comma 2.

5. Le norme regolamentari di attuazione sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

49. 04 (ex 43. 05.) Strano, Briguglio, La Russa.

(A.C. 1984 - Sezione 5)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 32.

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi).

1. I lavoratori affetti da *talassemia major* (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi).

Al comma 1, sopprimere le parole da: , in concorrenza fino a: anagrafica,

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

32. 1. (ex 30. 2.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole: quello del trattamento minimo delle pensioni con le seguenti: 6.714 euro netti.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

32. 2. (ex 30. 1.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 32.10 DEL GOVERNO.

Dopo le parole: il Ministero della salute sopprimere il resto del periodo e sostituirlo con il seguente: promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura di patologie minori, attraverso il ruolo professionale del farmacista.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.

0. 32. 10. 1. Zanella, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge

n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

32. 10. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, come modificata dalla legge n. 271 del 1993, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Ai fini del conseguimento dalle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto assicuratore competente, l'intero periodo assicurativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'istituto assicuratore competente, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5.

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a otto anni, l'intero periodo assicurativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'istituto assicuratore competente, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5. In nessun caso potrà riconoscersi, a seguito di rivalutazione, una maggiorazione contributiva superiore a 15 anni. Ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui al precedente comma 7 e al presente comma, per i lavoratori

esposti all'amianto devono intendersi tutti coloro che, nell'esercizio delle lavorazioni cui sono stati adibiti, hanno subito il rischio della insorgenza anche di una sola delle malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, qualora risultino superati i limiti di concentrazione di cui al punto 6 lettera *b*) dell'allegato al decreto del ministero della sanità 6 settembre 1994».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

32. 3. (ex 30. 3.) Rodeghiero, Pagliarini, Sergio Rossi, Didonè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici liquidati o da liquidare in applicazione dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

4. Sono altresì validi, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le certificazioni rilasciate o in corso di rilascio da parte dell'INAIL, in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

32. 4. (0. 31. 30. 100). Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Allo scopo di consentire la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sulla base delle certificazioni rilasciate da parte dell'INAIL in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004 a valere sulla tabella C, voce fondo per le politiche sociali.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: - 15.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000 (Fondo per le politiche sociali), apportare le seguenti variazioni:

2002: + 15.000;

2003: + 15.000;

2004: + 15.000.

32. 5. (0. 31. 30. 6). Pistone, Maura Cosutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Reddito minimo di inserimento).

1. La disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 si applica ai comuni compresi nelle aree inserite nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

32. 01. (ex 30. 0. 19.) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Cusumano, Piscitello, Mattarella.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Reddito minimo di inserimento).

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni,

con decorrenza dal 1° gennaio 2002, la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento, di cui al medesimo decreto legislativo, si applica ai comuni montani compresi nelle aree inserite nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

32. 02. (ex 30. 0. 15.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Picchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento).

1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2002, di 740 milioni di euro per l'anno 2003, di 740 milioni di euro per l'anno 2004, e fino alla data del 31 dicembre 2004:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2004;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

Conseguentemente: all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze,

aggiungere la seguente voce:

2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate:

2002: — 969.077 (a);
2003: — 1.230.755 (a);
2004: — 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze,

aggiungere la voce:

« accantonamenti di segno negativo »:

2002: — 6.549.553 (a);
2003: — 1.491.305 (a);
2004: — 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « di una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma pari al 17 per cento ».

ART. 50-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

ART. 50-quater.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

« 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti l'eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati ».

32. 03. (ex 30. 0. 64.) Battaglia, Bindi, Cossutta, Zanella, Pennacchi, Innocenti, Pistone, Violante, Castagnetti, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Intini, Diana, Fioroni, Turco, Zanotti.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare la seguente variazione:

2002: — 50.000.

32. 04. (ex 30. 0. 24.) Gambini, Gasperoni, Benvenuto.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, erogate ai sensi degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta nella misura del 10 per cento.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

32. 013. (ex 30. 0. 61.e 30. 03.) Zanetta.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, erogate ai sensi degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta nella misura del 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 7.000;

2003: — 7.000;

2004: — 7.000.

32. 05. (ex 30. 0. 28). Battaglia, Giacco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Adeguamento delle prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata).

1. In caso di maternità e aborto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, verranno estesi i trattamenti eco-

nomici previsti per le lavoratrici autonome, a partire dal 1° gennaio 2002.

2. In costanza di rapporto e per periodi di attività svolti con collaborazione coordinata e continuativa superiore ai 5 mesi, per le iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di collaborazione estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica il trattamento relativo agli assegni al nucleo familiare nei termini previsti per i lavoratori dipendenti.

4. L'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 gennaio 2001, è estesa fino ai periodi di degenza post-ospedaliera compresi i periodi riabilitativi, ovvero nei casi di malattia con decorso superiore a quindici giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come integrata dalla presente disposizione.

5. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente.

6. Ai rapporti instaurati in forma di collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, per importi annui superiori a euro 3821,78, si estende l'applicazione delle norme e delle aliquote contributive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Analogamente a quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese le disposizioni in materia di riscatti di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di prosecuzione dei versamenti volontari di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e di ricongiunzioni di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 200.000;
2003: — 200.000;
2004: — 200.000.

32. 06. (ex 30. 05.) Buffo, Grandi.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Adeguamento delle prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata).

1. In caso di maternità e aborto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, verranno estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici autonome, a partire dal 1° gennaio 2002.

2. In costanza di rapporto e per periodi di attività svolti con collaborazione coordinata e continuativa superiore ai 5 mesi, per le iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di collaborazione estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica il trattamento relativo agli assegni al nucleo familiare nei termini previsti per i lavoratori dipendenti.

4. L'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 gennaio 2001, è estesa fino ai periodi di degenza post-ospedaliera compresi i periodi riabilitativi, ovvero nei casi di malattia con decorso superiore a quindici giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come integrata dalla presente disposizione.

5. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente.

6. Ai rapporti instaurati in forma di collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore,

per importi annui superiori a euro 3821,78, si estende l'applicazione delle norme e delle aliquote contributive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Analogamente a quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese le disposizioni in materia di riscatti di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di prosecuzione dei versamenti volontari di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e di ricongiunzioni di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 3, 6, 7, 8 e 9

32. 07. (ex 30. 0. 44.) Bulgarelli, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Sono stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni, negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della difesa sono apportate le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.

32. 015. (ex 30. 0. 66.) Crosetto, Patria, Saro, Galvagno.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Sono stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni, per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

32. 014. (ex 30. 0. 68.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Sono stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto, a bordo dei mezzi navali delle

rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL - L'Ulivo.

32. 08. (ex 30. 0. 65.) Piscitello.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Lavoratori impiegati nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale).

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano integralmente anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che prestano la propria opera in impianti ubicati in aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale e che, per le loro specifiche caratteristiche, concorrono a determinare la dichiarazione medesima.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che a tal fine viene incrementata di 15 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 44, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: — 15.000;

2004: — 15.000.

32. 021. (ex 30. 04.) Pinto, Massidda, Cossa, Nuvoli, Porcu, Onnis, Cuccu, Mereu, Marras.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 59, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. Il comma 4 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che esso non trova applicazione qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) il personale sia stato posto in quiescenza da aziende private antecedentemente alla data del 1° gennaio 1998 nel rispetto dei requisiti generali previsti dalle disposizioni che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per quanto riguarda l'anzianità contributiva e l'età anagrafica;

b) l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche, in qualsiasi forma, incluso il collegamento all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, sia ad esclusivo carico delle forme pensionistiche integrative, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

c) qualora il personale in quiescenza sia iscritto ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1997, n. 357, tali regimi non devono presentare le anomalie di bilancio di cui ai commi 32 e 33 del presente articolo.

32. 016. (ex 30. 06.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono abrogati.

32. 09. (ex 30. 0. 14.) Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Labate, Fioroni.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

1. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 le parole: « superiore al 74 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore al 74 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

32. 017. (ex 30. 0. 54.) Alberto Giorgetti, Porcu.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

1. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 le parole: « 74 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 67 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

32. 018. (ex 30. 0. 55.) Alberto Giorgetti, Porcu.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e re-

gistri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il punto 13-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 13-*ter* . Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'*handicap* ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

32. 010. (ex 30. 0. 37.) Giacco, Battaglia.

Dopo l'articolo, 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il punto 13-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 13-*ter*. Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minoranze civili e dell'*handicap* ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

32.019 (ex 30. 0. 53.) Alberto Giorgetti, Porcu.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 413.17 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire tre milioni a 2.324,06 euro. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

32. 011. (ex 30. 0. 42.) Lucà.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, è elevato da 200.000 lire mensili per tredici mensilità a 154, 37 euro per tredici mensilità.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 25.000;
2003: — 25.000;
2004: — 25.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

32. 012. (ex 30. 0. 41.) Lucà, Battaglia, Turco, Zanotti, Giacco, Ruzzante, Bolognesi.

(A.C. 1984 - Sezione 6)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 46.

(Assegnazione di fondi).

1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge n. 448 del 1998, per la costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione Veneto ».

46. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1984 - Sezione 7)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 47.

*(Disposizioni in materia di
trasmissioni televisive).*

1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: « a mezzo di reti via cavo o via satellite » sono aggiunte le parole: « ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 47.

*(Disposizioni in materia di
trasmissioni televisive).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47.

*(Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è abrogato;

2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: « qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante

fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2 e,» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.911;

2003: — 12.911;

2004: — 12.911.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

47. 4. (ex 41. 011.) Brugger, Zeller, De-tomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Sulla base del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta ufficiale* n. 286 del 6 gennaio 2001, sono previsti incentivi per l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato del « digitale terrestre », sia in termini economici che in termini di accesso alle frequenze.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono definiti mediante decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

47. 1. (ex 41. 2.) Lusetti, Pasetto, Gentiloni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Sulla base del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato dall'Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni con delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta ufficiale* n. 286 del 6 gennaio 2001, sono previsti incentivi per l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato del « digitale terrestre », sia in termini economici che in termini di accesso alle frequenze.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono definiti mediante decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

47. 2. (ex 41. 4.) Panattoni, De Luca, Rognoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il contributo statale previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è incrementato per l'anno 2002 di 44 milioni di euro e per l'anno 2003 di 13 milioni di euro, destinati esclusivamente all'acquisto di apparati di utenze per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via *Internet*, da parte di persone fisiche e giuridiche, nonché per il finanziamento del primo canone di abbonamento ai servizi di ricezione e diffusione dati a larga banda, per un importo non superiore a 77 euro per abbonamento, da corrispondere ai nuovi abbonati, fino a concorrenza dello stanziamento previsto per ciascun anno. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di rimborso del primo canone di abbonamento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

47. 3. (ex 41. 1.) Lusetti, Gentiloni.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
47.10 DELLA COMMISSIONE.

Sostituire la parola: analogica con la parola: digitale.

0. 47. 10. 1. Lusetti, Boccia.

Sopprimere l'ultimo periodo.

0. 47. 10. 2. Lusetti, Boccia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale, sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle Comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.

47. 10. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

1. Alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni e che effettuano investimenti per lo sviluppo dei sistemi di trasmissione a larga banda è riconosciuto un credito d'imposta fino al limite annuo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Il credito d'imposta non concorre alla determinazione del reddito imponibile

ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1.

4. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è previsto, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, uno stanziamento pari a 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

47. 02. (ex 41. 02.) Lusetti, Pasetto, Gentiloni.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

1. Alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni e che effettuano investimenti per lo sviluppo dei sistemi di trasmissione a larga banda è riconosciuto un credito d'imposta fino al limite annuo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Il credito d'imposta non concorre alla determinazione del reddito imponibile ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1.

4. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è previsto, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, uno stanziamento pari a 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

47. 03. (ex 41. 03) Panattoni, De Luca, Rognoni.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).* — A decorrere dal 1° gennaio 2002, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi com-

presi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.164,57;

b) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.549,38;

c) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 774,69;

d) alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o superiore a dieci; alberghi 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 309,88;

e) campeggi, villaggi turistici e con ricettività superiore a 1.500 ospiti: euro 1.549,38; con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 774,69;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva;

mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 154,94. »

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive e i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono percentualmente commisurati all'annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 26.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

47. 04 (ex 41. 04.) Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).* — A decorrere dal 1° gennaio 2002, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi com-

presi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.267,86;

b) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.580,36;

c) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 790,18;

d) alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o superiore a dieci; alberghi 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 316,07;

e) campeggi, villaggi turistici e con ricettività superiore a 1.500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 790,18;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 158,04.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono percentualmente commisurati all'annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

47. 05. (ex 41. 010.) Zeller, Brugger, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Disposizioni in materia di riassetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze).

1. All'articolo 3, comma 4, della legge n. 249 del 1997, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti titolari di concessione comunitaria nazionale sono autorizzati ad accendere nuove frequenze, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, fino al raggiungimento di copertura del territorio di cui al comma 5. Trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la nuova frequenza si intende autorizzata. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 14 gennaio 2000, n. 5, provvede all'assegnazione definitiva delle frequenze, previa acquisizione della necessaria documentazione tecnica ».

47. 08. (ex 41. 05.) Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi, Gibelli.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, le parole: « quaranta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « ottanta milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 35;

2003: — 35;

2004: — 35.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

47. 07. (ex 41. 09.) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

(A.C. 1984 - Sezione 8)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 2.

(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico).

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro ».

2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: « la detrazione prevista alla lettera *a)* del comma 1 si applica per il primo figlio » sono sostituite dalle seguenti: « la

detrazione prevista alla lettera *a)* del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio ».

3. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera *c-bis)* è inserita la seguente:

« *c-ter)* le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; ».

4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.

5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge ».

6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l'anno 2002.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 2.

(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese

sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico).

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, sostituire le parole da: 516, 46 euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 671,40 euro per ciascun figlio a carico: ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 23.240,56 euro e fino a 36.151,98 euro con più di un figlio a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro e fino a 41.316,55 euro con più di due figli a carico.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 4 (vedi 2. 47) Bandoli, Bielli, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Lumia, Pecoraro Scanio, Realacci, Rocchi, Zanella.

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, sostituire le parole: 516,46 euro con le seguenti: 671,40 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo, numero 1, sostituire le parole: 36.151,98 euro con le seguenti: 23.240,56 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 3. (ex * 2. 21 e * 2. 25) Calzolaio, Bolognesi.

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, numero 1, sostituire le parole: 36.151,98 euro con le seguenti: 56.300 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

al numero 2), sostituire le parole: 41.316,55 euro con le seguenti: 61.300 euro.

al numero 3), sostituire le parole: 46.481,12 euro con le seguenti: 66.300 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

2. 1 (ex 0. 2. 54. 1. e vedi 2. 11) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, numero 1), sostituire le parole: 36.151,98 euro con le seguenti: 40.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

al numero 2), sostituire le parole: 41.316,55 euro con le seguenti: 50.000 euro.

sopprimere il numero 3).

al numero 4) sostituire la parola: quattro con la seguente: tre

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, L'Ulivo

2. 32 (ex 0. 2. 54. 1. e vedi 2. 11) Morgando, De Franciscis.

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, sopprimere i numeri 2) e 3).

2. 36 Grandi, Buffo, Benvenuto, Bellini.

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, sopprimere il numero 4).

2. 5. (vedi 2. 2) Grandi, Buffo, Benvenuto, Bellini.

Al comma 1, capoverso b), numero 4), aggiungere, in fine ,le seguenti parole: a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 51.645, 69 euro.

2. 33 Grandi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia superiore al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1-quater. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non sia fruibile ai sensi del comma 1-ter, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente ai benefici non fruiti, a valore sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del comma 1-quater.

1-sexies. Per le finalità previste dal comma 1-quater, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978; apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

2. 37 (ex 2. 51) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia superiore al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in compensazione dell'imposta comunale sugli immobili.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente al minor gettito ICI degli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui al comma 1-ter, risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente debitamente deliberato dal Consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio di ciascun anno. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 6 (ex 2. 16) Pinza, Morgando, Bianco, De Franciscis, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Boccia, Frigato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, quando non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione, è garan-

tito un assegno annuo del Ministero del tesoro pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure dal sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero del tesoro, con modalità stabilite entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

Conseguentemente:

*al medesimo articolo, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 6.*

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 7 (ex 2. 4) Grandi, Tolotti, Coluccini, Buffo, Benvenuto, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle detrazioni di cui al comma 1 eccedenti l'imposta lorda si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 10 per cento;

all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 6 per cento;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le parole: 10 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 8 (ex 2. 22) Nicola Rossi, Visco, Roberto Barbieri, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Pistone, Michele Ventura, Villetti, Intini, Violante.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È elevata al 100 per cento la deducibilità dal reddito complessivo delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle pratiche di adozione, di cui alla lettera *l-bis* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

2. 9 (ex 2. 41) Pecoraro Scanio, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, da personale cooperante o volontario — residente in Italia o all'estero — impiegato da organizzazioni non governative, riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 1987, concernente la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

2. 11 (ex 2. 18) Giovanni Bianchi, De Franciscis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i percettori dei redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, impiegati da organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 1987, concernente la « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo » — sia residenti in Italia che all'estero e a prescindere dalla durata temporale del contratto — la base imponibile previdenziale e fiscale — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — è costituita dai redditi convenzionali stabiliti dai compensi convenzionali ai sensi della legge n. 288 del 1991 determinati con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

2. 12 (ex 2. 17) Giovanni Bianchi, De Franciscis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal reddito individuale ai fini fiscali le provvidenze di natura assistenziale decise dai comuni, nell'ambito delle loro disponibilità di bilancio, per particolari e specifiche ragioni a favore di determinate figure sociali. Le provvidenze di cui sopra debbono risultare dal regolamento comunale o da delibera del consiglio comunale. La presente norma è valutata nel costo di 516.456,90 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 14 (ex 2. 6) Buffo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) per ciascuna persona indicata nell'articolo 433 del codice civile, che abbia superato i sessantacinque anni non autosufficiente che conviva con il contribuente, e che sia titolare di un reddito non superiore al trattamento minimo INPS:

1) 516,46 euro, se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro;

2) 208,23 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 36.151,98 euro e 51.634,22 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 15 (ex 2. 15) Pinza, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Morgando, Frigato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi è aggiunto il comma seguente:

13. 1. Qualora il percettore del reddito sia l'unico componente del nucleo familiare, ha diritto ad una detrazione dall'imposta lorda secondo i seguenti importi:

a) 500 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 20.000 euro;

b) 300 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 30.000 euro;

c) 100 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 50.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

2. 16 (ex 2. 40) Pecoraro Scanio, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con riferimento ai redditi 2001, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 aprile 2002, all'adeguamento

percentuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12, 13, 13-bis e 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, decreto-legge-l'Ulivo.

2. 31 (ex 1984/ VI/ 2. 3) Pinza, Santagata, Lettieri, Frigato, Stradiotto, Bottino, Benvenuto.

Al comma 3, dopo il capoverso c-ter), aggiungere il seguente:

c-quater) le spese di carburante per veicoli delle persone disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 34 (ex 2. 46) Alberto Giorgetti, Fiori.

Al comma 3, dopo il capoverso c-ter), aggiungere il seguente:

c-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi- L'Ulivo

2. 25 (ex 2. 34) Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 3), dopo il capoverso c-ter, aggiungere il seguente

c-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

2. 26 (ex 2. 35) Cento, Lion.

Al comma 3), dopo il capoverso c-ter, aggiungere il seguente:

c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

2. 13 (ex 2. 7) Pasetto, Duca, Lusetti, Giachetti, Gentiloni, Tuccillo.

Al comma 3), dopo il capoverso c-ter, aggiungere il seguente:

c-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo

2. 24 (ex 2. 36) Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) spese di carburante per veicoli adattati per la mobilità delle persone disabili non deambulanti;

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

2. 17 (ex 2. 19 e 2.8) Delbono, Fistarol, Molinari, Duilio, Carbonella, Squeglia, Camo, Pasetto, Duca, Lusetti, Di Gioia, Giachetti, Gentiloni, Tuccillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente

e-bis) spese di carburante per i veicoli delle persone disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

2. 39 (ex 40. 054) Maura Cossutta, Pistone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi è aggiunto, in fine, il numero:

27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

2. 35 (ex 2. 29) Rodeghiero, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 5, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: sono deducibili fino alla fine del periodo con le seguenti: sono deducibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la copertura degli oneri recati dal presente comma è conseguentemente variata la misura delle accise gravanti sui tabacchi e sui superalcolici.

2. 41. (ex 2. 24.) Massidda.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

2. 18 (ex 2. 27) Pistone, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 19 (ex 2. 12) Pinza, Morgando, Stradiotto, Iannuzzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'anno 2002 si applica il comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente:

all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate:

2002: — 969.077 (a);

2003: — 1.230.755 (a);

2004: — 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

aggiungere la seguente voce:

accantonamenti di segno negativo

2002: — 6.549.553 (a);

2003: — 1.491.305 (a);

2004: — 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle altre: « ad una somma pari al 17 per cento ».

ART. 50-ter.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

8. Con uno o più decreti, del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti

delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra -L'Ulivo.

2. 20 (ex 2. 23) Visco, Roberto Barbieri, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Villetti, Violante, Michele Ventura, Morgando, Lion, Pistone, Nicola Rossi, Intini, Pennacchi.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Il Ministro del tesoro provvede entro trenta giorni con proprio decreto a disporre la restituzione del drenaggio fiscale dovuto per un livello di inflazione superiore al 2 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. All'articolo 12 della legge n. 409 del 2001 sostituire « 2,5 per cento » con « 12,5 per cento ». Al medesimo articolo sostituire « 12 per cento » con « 60 per cento ».

8. L'articolo 13 della legge n. 383 del 2001 è soppresso.

all'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) L'importo dell'imposta sostitutiva è fissato al 12,5 per cento.

all'articolo 4, comma 2:

sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12,5 per cento;

sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 2. 21** (ex 2. 3) Grandi, Tolotti, Coluccini, Buffo, Benvenuto, Bellini.

Al comma 6, dopo le parole: per l'anno 2002, aggiungere le seguenti: „fatta esclusione per i nuclei familiari monoparentali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo

- 2. 22.** (ex 2. 42) Pecoraro Scanio, Lion.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto per l'anno 2002 dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154 e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi- L'Ulivo

- 2. 28** (ex 2. 33) Lion.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 le parole: « è ulteriormente ridotto del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « è ulteriormente ridotto del 50 per cento ed è ridotto del

100 per cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo »;

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge n.431 del 1998 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 431 del 1998. Sono fatti salva dall'applicazione del presente comma i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge »

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- 2. 22** (vedi 2. 52) Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge n.431 del 1998 le parole: « è ulteriormente ridotto del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « è ulteriormente ridotto del 50 per cento ed è ridotto del 100 per cento per i locatori che danno in locazione a soggetti colpiti da sfratto esecutivo ».

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34 comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non si applica ai contratti di locazione stipulati, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431 del 1998, successivamente al 31 dicembre 2001.

Seguono compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista

- 2. 23** (ex 2. 53) Vendola, Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Al comma 5 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « I liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo.

2. 27 (ex 2. 37) Zanella, Lion.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Nei casi in cui, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un componente della famiglia è titolare di una pensione di inabilità, questa non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi- L'Ulivo

2. 29 (ex 2. 38) Cima, Zanella, Lion.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. La detrazione per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta anche nei casi in cui il coniuge risulti titolare di una pensione di inabilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

2. 30 (ex 2. 39) Cima, Zanella, Lion.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera 1-*ter*), aggiungere la seguente:

1-*quater*) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.099 euro relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1999, n. 381.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

2. 38 (ex 2. 30) Giuseppe Drago.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis*, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*quinqüies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfettaria, dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

2. 40. (ex 15. 65.) Pistone, Rizzo, Bellillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Deducibilità per spese di cura).

03

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3 milioni di lire, relative a prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia fino a cinque anni di età, degli anziani di età superiore a sessantacinque anni e dei soggetti più deboli ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 01 (ex* 2. 015 e * 2. 018) Lucà, Bolognesi, Sereni, Pinotti, Zanella, Lolli, Di Serio D'Antona, Ruzzante, Maura Cossutta, Zanotti, Lucidi, Mosella, Monaco, Sandi, Kessler, Raffaella Mariani, Bindi, Lumia, Battaglia, Calzolaio, Labate, Giacco, De Franciscis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge n. 383 del 2001, le parole da: «l'attestazione» fino a: «centro di assistenza fiscale» sono sostituite con le seguenti: «l'effettività delle spese sostenute è attestata dall'imprenditore o dal lavoratore autonomo, di cui al successivo comma 3, mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dagli stessi in conformità alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione degli atti amministrativi».

2. 022 (ex 2. 0. 30) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge n. 383 del 2001, dopo le parole: «dal responsabile del centro di assistenza fiscale» sono aggiunte le seguenti: «o da un intermediario fiscale abilitato. In ogni caso l'effettività delle spese sostenute potrà essere attestata anche dall'imprenditore o dal lavoratore autonomo, di cui al successivo comma 3, mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dagli stessi in conformità alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione degli atti amministrativi».

2. 021 (ex 2. 0. 29) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, le parole: «il 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «il 40 per cento per tutte le imprese e il 60 per cento per le imprese piccole e artigiane».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 014 (ex 2. 50) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis: I termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2002 e comunque alla data delle apposite convenzioni tra l'Italia e gli Stati in questione.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

2. 02 (ex 2. 09) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale delle società tra avvocati).

1. All'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

f-bis i redditi percepiti in dipendenza della partecipazione alle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma comune, ai sensi del Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 03 (ex 2. 03) Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 015 (ex 2. 023) Pistone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef).

1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La quota di cui al comma 2, destinata a scopi di interesse sociale o di

carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà al finanziamento di progetti riguardanti la cooperazione internazionale, la lotta contro la marginalità grave e le attività di formazione e di aggiornamento svolte a favore di persone svantaggiate ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, promossi dai soggetti del terzo settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e dall'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. »

b) al comma 3, le parole: « di cui al comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »

2. 04 (ex * 2. 016 e * 2. 017) Lucà, Burani Procaccini, Sereni, Lolli, Del Bono, Pinotti, Zanella, Realacci, Di Serio D'Antona, Sandi, Raffaella Mariani, Battaglia, Labate, Giacco, Zanotti, Lumia, Cima, Lucidi, Kessler, Preda, Mosella, Giovanni Bianchi, Monaco, Ruzzante, Bindi, Calzolaio, De Franciscis.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita con la seguente: « fino 10.329,14 euro ... 15,5 per cento »;

b) la lettera b) è sostituita con la seguente: « oltre 10.329,14 euro e fino a 15.493,70 euro... 23 per cento, per l'anno 2001 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2002 ».

c) alla lettera c), come modificata dall'articolo 11, comma 1, lettera c), nu-

mero 3), le parole: « 32 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 33 per cento »;

d) alla lettera d), come modificata dall'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 4), le parole « 39 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 40,5 per cento ».

e) alla lettera e), come modificata dall'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 5), le parole: « 45 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 47 per cento ».

2. All'articolo 3, comma 145, lettera b), della legge n. 662 del 1996 le parole: « 46 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 48 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

2. 016 (ex 2. 010) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15 mila euro per anno di frequenza.

3. Il credito di imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre mesi successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

4. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo di imposta 2001.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.

2. 05 (ex 2. 012) Villetti, Intini, Buemi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Detraibilità per le spese di formazione).

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;

e-ter) le spese sostenute per l'acquisto di *personal computer* e *software* per un importo complessivo non superiore a 1.549,37.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 06 (ex 2. 013) Sereni, Lucà, Lolli, Monaco, Zanella, Delbono, Di Serio D'Antona, Pinotti, Sandi, Raffaella Mariani, Realacci, Battaglia, Mosella, La-

bate, Giacco, Zanotti, Ruzzante, Meduri, Lucidi, Bindi, Lumia, Calzolaio, De Franciscis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Erogazioni liberali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole: « al 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 3 per cento »;

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *i-bis*) in materia di erogazioni liberali, le parole: « a 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « a 2.582,284 di euro »;

c) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *i-quater*) in materia di erogazioni liberali, le parole « a 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « a 2.582, 284 di euro »;

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 66.000;

2004: — 50.000.

2. 07. (ex 2. 014) Pinza, Lucà, Calzolaio, Lumia, De Franciscis, Mosella, Bindi, Ruzzante, Lucidi, Kessler, Raffaella Mariani, Pinotti, Di Serio D'Antona, Maura Cossutta, Battaglia, Giacco, Zanotti, Monaco, Lolli, Zanella, Sereni, Del Bono, Sandi, Labate.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Erogazioni liberali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole: « al 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 3 per cento »;

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole: « a 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « a 2.582,284 di euro »;

c) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole « a 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « a 2.582, 284 di euro »;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 08 (ex 2. 019) Bolognesi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Determinazione della base imponibile per il personale impiegato dalle organizzazioni non governative).

1. Per i percettori dei redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, impiegati da organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo » — sia residenti in Italia che all'estero e a prescindere dalla durata temporale del con-

tratto — la base imponibile previdenziale e fiscale — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — è costituita dai redditi convenzionali stabiliti dai compensi convenzionali ai sensi della legge n. 288 del 1991 determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

2. 019. (ex * 2. 027) Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Determinazione della base imponibile per il personale impiegato dalle organizzazioni non governative).

1. Per i percettori dei redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, impiegati da organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo — sia residenti in Italia che all'estero e a prescindere dalla durata temporale del contratto — la base imponibile previdenziale e fiscale — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — è costituita dai redditi convenzionali stabiliti dai compensi convenzionali ai sensi della legge n. 288 del 1991 determinati con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

* **2. 031.** (ex 2. 08) Spini, Calzolaio, Ranieri, Fumagalli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizione fiscale per i volontari e cooperanti impegnati in attività umanitarie e di cooperazione internazionale).

1. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, da personale cooperante o volontario — residente in Italia o all'estero — impiegato da organizzazioni non governative, riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987, concernente la « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ». I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

2. 020 (ex * 2. 028) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni fiscali per i volontari e cooperanti impegnati in attività umanitarie e di cooperazione internazionale).

1. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del

rapporto, da personale cooperante o volontario — residente in Italia o all'estero — impiegato da organizzazioni non governative, riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore nella prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

* **2. 030** (ex 2. 07) Spini, Calzolaio, Ranieri, Fumagalli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero

dell'economia e delle finanze, *voce*: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare la seguente variazione*:

2002: — 50.000.

- 2. 035** 30. 010 (ex 30. 0. 24.) Gambini, Gasperoni, Benvenuto, Pinotti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla Pubblica Amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 2. 036**, 30. 1 (ex 28. 35.) Bornacin, Cozzi, Butti, Mondello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni di fonte estera).

1. I redditi derivanti da trattamenti pensionistici di fonte estera, imponibili in

Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

2. Il comma 92 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è abrogato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 2. 09** (ex 2. 05) Pinza, Lucà, Benvenuto, Innocenti, Agostini, Giulietti, Gasperoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sostituire le parole « 31 dicembre 2000 » con le seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Fino alla data di cui al comma 1, il comma 8-bis dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua a trovare applicazione ai soli fini contributivi e previdenziali.

3. Il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 2. 010** (ex 2. 04) Benvenuto, Innocenti, Giulietti, Agostini, Gasperoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento tributario dei collaboratori coordinati e continuativi).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47 la lettera *c-bis*) è sostituita con la seguente « le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione, diversi da quelli di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, ovvero il contribuente non eserciti attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 ».

b) all'articolo 49, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: « *a*) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 ».

c) all'articolo 50, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma: « 4. Non concorrono a formare il reddito le somme di cui all'articolo 48, lettera *g* e *g-bis* »

d) all'articolo 50, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Sono comunque escluse dalla determinazione del reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vino relative alle prestazioni di cui all'articolo 47, lettera *c-bis*), e 49 comma 2, lettera *a*), effettuate fuori dal territorio comunale, costituenti redditi derivanti dall'esercizio di arti professioni di cui al articolo 49, comma 1 ».

e) all'articolo 50, al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: « Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme di cui all'articolo 48, lettere *g* e *g-bis*), e delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio, e vino relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. »

2. All'articolo 25, primo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sulle somme di cui all'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del testo unico sulle imposte dei redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 018 (ex 2. 01.) Leo, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative).

1. All'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole « nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente » sono sostituite dalle seguenti « o siano esercitati dai soggetti di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a).

2. Nell'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, alla lettera b), è premessa la seguente:

a) i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis, quando sono percepiti da soggetti titolari di partita IVA. »

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 017 (ex 2. 02) Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Cennamo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è pre-

sieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni inte-

ressati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

11. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle altre: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2065,82 euro; »;

c) al comma 1, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

« l-*bis*) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1032,91 euro;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2582,28 euro ».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-*bis*) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i)-*bis*), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

12. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2002.

13. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

14. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

15. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».

16. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;

b) all'articolo 1, comma 1, le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;

c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;

d) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;

e) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni»;

f) all'articolo 1, comma 6, le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;

g) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;

h) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

i) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»;

l) all'articolo 2, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

m) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;

n) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;

o) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».

17. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

18. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti».

19. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Economia e delle

finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o fra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da alto componente da lui delegato.

25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli alti intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuri-

diche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

32. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza co-

stituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

36. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

37. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

38. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

2. 011 (ex 2. 020) Pistone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 ».

2. 012 (ex 2. 022) Pistone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinata non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di poten-

ziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in apposito allegato.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

2. 013 (ex 2. 021.) Pistone.

(A.C. 1984 - Sezione 9)

**ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 37.

(Sgravi per i nuovi assunti).

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001; sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi del predetto regolamento, purché non venga superato il limite massimo ivi stabilito.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 37.

(Sgravi per i nuovi assunti).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: A tutti i datori di lavoro privati con le seguenti: Agli enti locali, agli enti che utilizzano lavoratori socialmente utili.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

37. 1. (ex 34. 6.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: datori di lavoro privati aggiungere le seguenti: ivi compresi gli esercenti attività professionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 2. (ex 34. 28.) Finocchiaro, Roberto Barbieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con le seguenti: nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 3. (ex 34. 2.) Mariotti, Borrelli, Crisci, Cialente, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Puglia, aggiungere le seguenti: Molise, unica regione europea in regime di fuoriuscita dall'obiettivo 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 4. (ex 34. 32.) Ruta.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Sardegna aggiungere le seguenti: e nelle aree individuate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 1995.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

37. 16. (ex 34. 23.) Caparini, Pagliarini, Rodeghiero, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i nuovi assunti aggiungere le seguenti: , anche con contratto di lavoro parziale ed a termine,

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

37. 18. (ex 34. 20.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2002 con le seguenti: negli anni 2002, 2003 e 2004.

Seguono compensazioni dei gruppi Democratici di sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo

- 37. 5.** (ex 34. 11.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2002 con le seguenti: negli anni 2002, 2003 e 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- 37. 6.** (ex 34. 33.) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Cusumano, Piscitello, Mattarella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 30 giugno 2001, diminuite del dieci per cento,.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Misto - Verdi - L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Comunisti Italiani e Margherita, DL-L'Ulivo.

- 37. 7.** (ex 34. 30.) Roberto Barbieri, Morgando, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di tre anni con le seguenti: per un periodo di cinque anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 37. 19.** (ex 34. 17.) Alberto Giorgetti, Briguglio, Gamba, Cirielli, Lo Presti, Angela Napoli, Cannella, Villani Miglietta, Patarino, Fatuzzo, Paolone, Fragalà, Amoruso, Lisi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: singolo lavoratore, aggiungere le

seguenti: a tempo indeterminato e nel rispetto del contratto nazionale di lavoro.

- 37. 8.** (ex 34. 5.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e all'Ente nazionale di previdenza fino alla fine del periodo, con le seguenti: nonché ad altri enti previdenziali a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per i rispettivi Fondi pensione.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 37. 20.** (ex 34. 18.) Alberto Giorgetti, Briguglio, Cirielli, Lo Presti, Angela Napoli, Cannella, Villani Miglietta, Patarino, Fatuzzo, Tagliatata, Paolone, Fragalà, Amoruso, Catanoso, Gamba, Lisi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I benefici si intendono applicabili ai nuovi assunti, indipendentemente dal tasso di disoccupazione rilevato nell'anno 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 37. 21.** (ex 34. 13.) Alberto Giorgetti, Riccio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tra i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, si intendono ricomprese anche le società cooperative relativamente ai propri soci lavoratori con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

- 37. 17.** (ex 34. 19.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 sono altresì riconosciuti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione della Comunità europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Segue compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37. 16-*bis*. (ex 34. 3.) Mariotti, Borrelli, Crisci, Cialente, Lolli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nei confronti delle imprese turistiche, così come definite dagli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, trovano applicazione, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, anche con il riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato, gli incentivi previsti all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 30.987.414 euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 9. (ex 34. 9.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Al comma 3, sostituire le parole da: purché sino alla fine del comma con le

seguenti: e in particolare con quanto previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

37. 10. (ex 34. 36.) Grandi, Tolotti, Coluccini, Buffo, Benvenuto, Bellini.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
37.40 DELLA COMMISSIONE.**

Dopo le parole: è riconosciuto, aggiungere le seguenti: altresì nelle Regioni Abruzzo e Molise e; sopprimere dopo le parole: operanti nei territori le parole: delle regioni Abruzzo e Molise.

Aggiungere il seguente comma:

3-*bis*. Le agevolazioni recate dall'articolo 41 si applicano anche alle imprese ubicate nei territori individuati nel precedente comma 3.

Compensazione gruppo DS.

0. 37. 40. 1. Mariotti, Borrelli, Lolli, Crisci, Cialente, Innocenti.

Sostituire le parole da: nonché dai territori fino alle parole: 1° luglio 1999 con le seguenti: e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Seguono compensazioni gruppo DS-L'Ulivo.

0. 37. 40. 2. Innocenti, Cordoni, Guerzoni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonché dei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle

quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1° luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.

Conseguentemente, alla tabella a voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 8.800;
2003: — 17.600;
2004: — 17.600.

37. 40. (Nuova formulazione) La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Lo sgravio contributivo di cui al presente articolo è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero di lavoratori, ciascuno occupato per almeno 151 giornate all'anno, a condizione che l'incremento venga mantenuto per l'intero periodo di applicazione dello sgravio.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37. 11. (ex 34. 34.) Borrelli, Sandi, Sedioli, Rossiello, Meduri, Loddo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Lo sgravio contributivo previsto per il lavoratore dipendente si applica anche al giovane imprenditore agricolo che si insedia dal 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37. 12. (ex 34. 35.) Borrelli, Sandi, Sedioli, Rossiello, Meduri, Loddo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 10, dopo le parole: « nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise » sono aggiunte le seguenti: « e della provincia di Frosinone »;

b) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: « nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise » sono aggiunte le seguenti: « e della provincia di Frosinone ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15.000;
2003: — 15.000;
2004: — 15.000.

* **37. 13.** (ex *34. 57.) Amici, Visco, Pisa, Battaglia, Di Serio D'Antona, Lucidi, Melandri, Ruggia, Tidei, Tocci, Angioni, Coluccini, Leoni, Sciacca, Bettini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 10, dopo le parole: « nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise » sono aggiunte le seguenti: « e della provincia di Frosinone »;

b) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: « nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise » sono aggiunte le seguenti: « e della provincia di Frosinone ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15.000;
2003: — 15.000;
2004: — 15.000.

* **37. 14.** (ex * 34. 44.) Pasetto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il beneficio di cui al comma 1 si applica su tutto il territorio nazionale ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori in regime di semilibertà ovvero di affidamento in prova al servizio sociale ovvero ancora lavoratori che abbiano completato il periodo di detenzione, su conforme favorevole parere dei servizi sociali competenti.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

37. 15. (ex 34. 31.) Fanfani, Ruta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Ai soggetti privati di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, articolo 10, comma 1, lettera *b*-bis), aggiunta dal comma 1 dell'articolo 26, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto il medesimo beneficio contributivo previsto dall'articolo 37, con durata di cinque anni a partire dalla data di concessione ed effetti immediatamente estensivi in caso di cessazione della stessa.

5. L'efficacia della misura di cui al comma 4 è subordinata all'autorizzazione rilasciata e ai vincoli eventualmente posti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

26. 26. (ex 24. 48.) Tuccillo.

Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

CAPO VII-bis.

INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE

ART. 37-bis. — (*Credito d'imposta*). — 1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono intera-

mente cumulabili con gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

ART. 37-ter. — (*Programmazione negoziata*) — 1. Per i patti territoriali e i contratti d'area già approvati che alla data del 31 marzo 2002 abbiano speso almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie assegnate è ammesso il finanziamento di protocolli aggiuntivi con le modalità già stabilite nelle norme di riferimento. Agli oneri si provvede a valere sui fondi previsti per le aree depresse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, mediante apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e con risorse, anche derivanti da revoche, appositamente stanziare per i patti territoriali e i contratti d'area.

ART. 37-quater. — (*Prestito d'onore*) — 1. Le misure di incentivo all'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro per il triennio 2002-2004, di cui 25 milioni per il 2002, 25 milioni per il 2003 e 25 milioni per il 2004, a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

ART. 37-quinquies. — (*Patti per la sicurezza*) — 1. Per ampliare il programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma

di cui al presente articolo, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

ART. 37-*sexies*. — (*Interventi in materia di lavori socialmente utili*) -1. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2002, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è differito al 30 giugno 2002, e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001, ad esclusione di quelli impegnati in attività

progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2001, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni s'impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2002 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002;

d) la possibilità d'impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

2. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 1, sono trasferite

alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 1, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2002. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1, lettera *a*), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

3. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui al comma 5, lettera *a*), dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera *a*), nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2002, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico, nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. Il contributo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia fi-

nanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

ART. 37-septies. — (*Reddito minimo d'inserimento*) — 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al medesimo decreto legislativo si applica ai comuni montani compresi nelle aree inserite nell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni.

ART. 37-octies. — (*Occupazione e solidarietà*) — 1. Per i titolari di un reddito annuo complessivo inferiore a 150.000 euro, che documentino di aver assunto, con qualsiasi contratto di lavoro concernente prestazioni di assistenza domiciliare a favore di ultrasessantacinquenni per un corrispettivo lordo mensile di almeno 750 euro, soggetti di età compresa tra i 32 e i 42 anni iscritti nelle liste di collocamento delle Regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, da almeno tre anni, è detraibile dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50 il cento del corrispettivo lordo versato per ogni mese di lavoro, fino a concorrenza dell'importo dovuto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con la deduzione prevista all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 37-novies — (*Disposizione in materia di ammortizzatori sociali*) — 1. In attesa della riforma della disciplina relativa agli ammortizzatori sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, sono prorogati i trattamenti di integrazione salariale e di indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 2, e dell'articolo 81, commi da 1 a 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 78, comma 16 e commi da 22 a 29, della legge

23 dicembre 2000, n. 388. Agli oneri si provvede, per l'anno 2002, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 37-decies. — (*Uffici postali di montagna*) — 1. Per il mantenimento degli uffici di servizio postale nei comuni montani delle aree di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, i trasferimenti alle Poste italiane Spa sono incrementati di 15 milioni di euro a decorrere dal 2002.

ART. 37-undecies. — (*Fondo rotativo*) — 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, è rifinanziato per la somma di 277.469.000 euro per l'anno 2002.

ART. 37-duodecies. — (*Addizionalità*) — 1. In ottemperanza a quanto previsto nella risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2002-2006, approvata dalle Camere, per assicurare che i principali interventi di sostegno diretto dello sviluppo siano rivolti, in particolare, a promuovere in via prioritaria la crescita del Mezzogiorno, le risorse del Fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa di cui all'articolo 39 e quelle previste nel Piano straordinario delle infrastrutture di cui all'articolo 40 sono destinate nella misura del 35 per cento alle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze garantisce che le risorse destinate alle aree depresse dai Fondi strutturali europei di Agenda 2000 siano effettivamente addizionali rispetto al complesso dei Fondi nazionali di investimento destinati alle aree depresse.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

alla tabella B sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

alla tabella C:

ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

voce: Legge n. 468 del 1978, ART. 9-ter : Fondo di riserva per l'autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

voce: Legge n. 144 del 1999, *dopo le parole* enti previdenziali: *aggiungere le seguenti:* ART. 4, comma 5: Fondo per la progettazione (3.2.3.10, cap 7086):

2002: + 20.000;

2003: + 20.000;

2004: + 20.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Legge n. 662 del 1996, ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SpA:

2002: — 300.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce: Legge n. 208 del 1998: Interventi nelle aree depresse, *aggiungere, in fine, le parole:* ART. 1, comma 1 : Programmazione negoziata (5.2.3.10, cap. 7685)

2002: — 200.000.

voce: Legge n. 388 del 2000, ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno

2002: + 50.000;

2003: + 50.000;

2004: + 50.000.

aggiungere la voce: Legge n. 488 del 1999, ART. 27, comma 11 (Fondo imprenditorialità giovanile)

2002: + 50.000;

2003: + 50.000;

2004: + 50.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis. — (*Rivalutazione dei beni rimpatriati*). — 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « di una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « di una somma pari al 3 per cento ».

ART. 50-ter. — (*Beni e servizi*). - 1. Per l'anno 2002, la spesa totale del bilancio dello Stato per acquisto di beni e servizi è ridotta del 20 per cento rispetto ai relativi valori della legge di assestamento di bilancio per l'anno 2001.

ART. 50-quater. — (*Imposta sulle successioni e donazioni*). — 1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

37. 024. (ex 34. 020.) Boccia, Michele Ventura, Pistone, Lion, Villetti.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) disoccupati da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è costituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, coadiuvato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali e provinciali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto mesi per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine di durata

inferiore a quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione alle attività socialmente utili di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2000, ovvero ai lavori di pubblica utilità di cui al comma 15, comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1, pari a 520 euro, è corrisposta per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo

anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per i soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il Fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituita con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.

12. Per i soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come

quelli indicati nel comma 23, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale, la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 15, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nel comma 4, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dal medesimo comma.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 17 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 18 prevede un orario ridotto (*part-time*) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 18 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 17 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 17, 18, 19 e 20 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, eccettuato il caso in cui sussistano giusta causa o giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 73 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 7 e 8.

25. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 25 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

27. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi e i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni

contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

37. 01. (ex 34. 06.) Bertinotti, Russo Spena, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Interventi per la formazione).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione, entro il limite massimo di 52 milioni di euro per l'anno 2002. Le disponibilità sono ripartite tra le regioni e le province autonome con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione. Il riparto è limitato alle regioni e alle province autonome in cui, entro il 15 marzo 2002, almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti, licenziati per eccedenze di personale o comunque per motivi oggettivi nel periodo 10 gennaio 2000-15 marzo 2002, abbia avuto una ricollocazione lavorativa ovvero la concessione di un'indennità o di un contributo a fondo perduto.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero del-

l'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2002: — 104.000

37. 02. (ex 34. 032.) Bonito, Caldarola, D'Alema, Folena, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Sasso.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Interventi per la formazione).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione, entro il limite massimo di 52 milioni di euro per l'anno 2002. Le disponibilità sono ripartite tra le regioni e le province autonome con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione. Il riparto è limitato alle regioni e alle province autonome in cui, entro il 15 marzo 2002, almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti, licenziati per eccedenze di personale o comunque per motivi oggettivi nel periodo 10 gennaio 2000-15 marzo 2002, abbia avuto una ricollocazione lavorativa ovvero la concessione di un'indennità o di un contributo a fondo perduto.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi a sostegno dell'occupazione, Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione, apportare la seguente variazione:

2002: — 52.000

37. 03. (ex 34. 031.) Bonito, Caldarola, D'Alema, Folena, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Sasso.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, sono prorogati i trattamenti straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 014. (ex 34. 049 e 34. 042) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Macca-nico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostilio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. L'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2002, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999, è prorogata, per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite di 5.165.290 euro. Il relativo onere è posto a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 015. (ex 34. 046.) Tonino Loddo.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità, relativa al solo anno 2002, a favore delle agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, aventi anche meno di cinquanta addetti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione apportare la seguente variazione:

2002: + 15.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

37. 016. (ex 34. 045.) Pinza, Morgando, Stradiotto, Frigato, Santagata, Lettieri.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(CIGS ed indennità di mobilità).

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,

del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2002, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i trattamenti predetti sono estesi alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di quindici dipendenti.

37. 030. (ex *34. 014.) Marras.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Estensione della CIGS ad imprese turistiche ed a pubblici esercizi).

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2002 sono estesi i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con più di cinquanta dipendenti, nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più cinquanta addetti.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

37. 031. (ex 34. 025.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale per il trasporto aereo).

1. La disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 04. (ex 34. 033.) Duca.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Per il proseguimento della cassa integrazione per i lavoratori del Monte Bianco, di cui all'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata la spesa di 826 mila euro per l'anno 2002.

Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 826

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Minoranze Linguistiche.

37. 010. (ex 34. 021.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoc-

cupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37. 05. (ex 34. 034.) Pennacchi, Innocenti, Sciacca, Trupia, Guerzoni, Gasperoni, Diana, Cordoni, Buffo, Motta, Nigra.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Proroga dell'indennità di mobilità).

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in aree meridionali appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, occupanti in dette unità almeno 300 lavoratori, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2001, a seguito di ridimensionamento dei predetti appalti, la durata dell'indennità di mobilità di quarantotto mesi, stabilita dall'articolo 7, comma 2, dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata, nel limite di 27 milioni di euro, per un massimo di trentasei mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 09. (ex 34. 10.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Indennità di mobilità).

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in aree meridionali, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, occupanti in dette unità almeno trecento lavoratori, e collocati in mobilità, entro il 31 dicembre 2001, a seguito di ridimensionamento dei predetti appalti, la durata dell'indennità di mobilità di quarantotto mesi, stabilita dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata, nel limite di 25 milioni di euro, per un massimo di trentasei mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 08. (ex 34. 038.) Cardinale, Cusumano, Piscitello, Mattarella, Burtone, Bianco.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Disposizioni per i lavoratori in mobilità).

1. In favore dei lavoratori ex Valbasento e dei lavoratori delle aree di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai sensi

dell'articolo 62, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati i trattamenti di indennità di mobilità non oltre il 31 dicembre 2002.

2. Sono prorogate allo stesso termine di cui al comma 1 le indennità dei lavoratori appartenenti alla stessa platea in scadenza entro il 31 dicembre 2001.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

37. 06. (ex 34. 035. e ex 34. 048) Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996).

1. I patti territoriali decretati in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, con finanziamenti nazionali ed europei, possono avviare protocolli aggiuntivi e richiedere il finanziamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, Servizio per la programmazione negoziata. I suddetti Protocolli sono regolati dalla normativa adottata con la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, e dalle disposizioni del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le circolari applicative, per l'individuazione, l'ammissibilità e il finanziamento dei beneficiari. Il finanzia-

mento complessivo di ciascun protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della programmazione negoziata.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei patti territoriali di cui al comma 1 a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 07. (ex 34. 039.) Mattarella, Burtone, Bianco, Cardinale, Cusumano, Piscitello, De Franciscis.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 sia riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; il datore di lavoro è altresì esonerato dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità. ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 011. (ex 34. 030.) Cordoni, Duilio, Buffo, Grandi, Nigra.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 sia riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; il datore di lavoro è altresì esonerato dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità ».

37. 012. (ex 34. 022.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale mediante assunzione di italiani residenti all'estero ovvero di lavoratori stranieri di origine italiana fino al terzo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta nella misura di 413,16 euro mensili per ciascun lavoratore assunto per un periodo di tre anni. Il credito di imposta è incrementato di 212 euro mensili per i datori di lavoro che mettono a loro disposizione, per il medesimo periodo, uno o più alloggi.

2. Il numero dei lavoratori stranieri di origine italiana assunti ai sensi del comma 1 del presente articolo concorre alla determinazione delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed è assegnato in via prioritaria in base alle richieste da parte delle

regioni, province e comuni pervenute all'anagrafe di cui all'articolo 21, comma 7, del citato decreto legislativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

37. 029. (ex 34. 023.) Luciano Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Prestito d'onore).

1. Le misure di incentivo all'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rfinanziate nella misura di euro 75 milioni per il triennio 2002-2004, di cui 25 milioni per il 2002, 25 milioni per il 2003 e 25 milioni per il 2004, a valere sulle disponibilità di bilancio del fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

37. 013. (ex 34. 047.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti disadattati a causa di assunzione di sostanze stupefacenti e od o alcoliche, ai datori di lavoro è concesso uno sgravio contributivo per le assicurazioni sociali obbligatorie nella mi-

sura del 50 per cento delle retribuzioni. In caso di trasformazione del contratto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scadere del ventiquattresimo mese, tale beneficio continua a trovare applicazione nella misura del 25 per cento per i successivi dodici mesi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti, definite le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

37. 028. (ex 34. 0. 55.) Ercole, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è confermata l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999 - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 35.000;

2003: — 35.000;

2004: — 35.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 017. (ex 34. 0. 56.) Cordoni, Delbono.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Proroga delle agevolazioni contributive per giovani lavoratori autonomi).

1. All'articolo 120, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 129.114

2003: — 129.114

2004: — 129.114

37. 023. (ex *34. 013. e *34. 015.) Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Tadorelli, Marras.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Alle imprese che, avendo aderito agli accordi provinciali di riallineamento retributivo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, abbiano raggiunto o raggiungano l'adeguamento al 100 per cento dei livelli retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, viene riconosciuto per ogni lavoratore riallineato un credito d'imposta dell'importo di 361,52 euro mensili per la durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di pieno riallineamento prevista dall'accordo provinciale.

2. Il credito d'imposta viene riconosciuto a condizione che le unità lavorative pienamente regolarizzate restino in forza all'impresa per tutto il periodo agevolato. L'azienda decade dal beneficio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si dovesse verificare una riduzione di tali unità lavorative per cause imputabili alla stessa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

37. 021. (ex 34. 044.) Molinari, Adduce.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Alle imprese che, avendo aderito agli accordi provinciali di riallineamento retributivo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, abbiano raggiunto o raggiungano l'adeguamento al 100 per cento dei livelli retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, viene riconosciuto per ogni lavoratore riallineato un credito d'imposta dell'importo di 361,52 euro mensili per la durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di pieno riallineamento prevista dall'accordo provinciale.

2. Il credito d'imposta viene riconosciuto a condizione che le unità lavorative pienamente regolarizzate restino in forza all'impresa per tutto il periodo agevolato. L'azienda decade dal beneficio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si dovesse verificare una riduzione di tali unità lavorative per cause imputabili alla stessa.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 022. (ex 34. 0. 57.) Rotundo, Luigi Pepe.

(A.C. 1984 - Sezione 10)**ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 41.***(Misure a sostegno degli investimenti
in ricerca e sviluppo).*

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette spese. Il credito di imposta è comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C 48/02. Il credito di imposta è fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

4. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 41***(Misure a sostegno degli investimenti
in ricerca e sviluppo).**Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo Rifon-
dazione Comunista****41. 1.** (ex 0. 3. 4. 5.) Russo Spena, Giordano.*Sostituirlo con il seguente:***ART. 41.***(Misure a sostegno degli investimenti in
ricerca e sviluppo delle imprese).*

1. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole « che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195 primo comma del codice civile », aggiungere le seguenti « artigiane e di servizio »;

b) al comma 4 sono soppresse le parole: « nei limiti dello stanziamento di bilancio »;

c) al comma 7 le parole: « gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi, sono soppresse ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.12.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4– Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare la seguente variazioni:

2002: – 104.000;
2003: – 104.000;
2004: – 104.000.

41. 03 (ex 40. 058). Lulli, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 41.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese).

1. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « nei limiti dello stanziamento di bilancio » sono soppresse;

b) al comma 7, le parole « gli oneri di cui al presente articolo gravano sul fondo

previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

41. 4. Roberto Barbieri, Visco, Michele Ventura, Nicola Rossi, Gambini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: limitatamente fino a: e successive modificazioni,.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere la parola: massima.

41. 2. (ex 0. 3. 4. 23.) Roberto Barbieri, Michele Ventura, Pistone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Il contributo straordinario assegnato all'ENEA di cui all'articolo 111, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'attuazione di un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura e di un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, è incrementato di 10,300 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze– voce legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – articolo 9-ter: fondo di riserva per le

autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 10.500;
2003: - 10.500.

41. 3 (ex 40. 430.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole medie imprese).

1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca e sviluppo, e ambiente sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241«.

Compensazione gruppo Margherita DL-Ulivo.

41. 01 (ex 40. 0. 36) De Franciscis.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole medie imprese).

1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca, sviluppo e ambiente, per l'ideazione e la sperimentazione di prodotto, e la creazione di campionari, sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazioni:

2002: - 104.000;
2003: - 104.000;
2004: - 104.000.

41. 02 (ex 40. 059) Lulli, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« ART. 41-bis.

(Interventi in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico).

1. Le disposizioni recate dal presente articolo rientrano nell'ambito degli interventi da realizzare dall'anno 2002 e a seguire, allo scopo di rilanciare l'economia e stimolare lo sviluppo del paese, in particolare di quei territori che appartengono agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/99, nonché di quelle aree geografiche aventi problemi strutturali e la cui riconversione economica e sociale può essere favorita con l'adeguamento e l'ammmodernamento delle politiche e dei sistemi dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione. Per la realizzazione di un centro di studi e di ricerca, denominato «polo universitario della ricerca e dello sviluppo tecnologico», è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Il polo universitario tende a costituirsi come un centro di eccellenza nel sistema nazionale ed europeo, in grado, tra l'altro, di soddisfare gli obiettivi prioritari posti dall'Unione Europea nei suoi programmi quinquennali di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte a carico del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537«.

41. 04 (ex 40. 068 nuova formulazione) Burani Procaccini.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« ART. 41-bis.

(Interventi in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico).

1. Le disposizioni recate dal presente articolo rientrano nell'ambito degli interventi da realizzare dall'anno 2002 e a seguire, allo scopo di rilanciare l'economia e stimolare lo sviluppo del paese, in particolare di quei territori che appartengono agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/99, nonché di quelle aree geografiche aventi problemi strutturali e la cui riconversione economica e sociale può essere favorita con l'adeguamento e l'ammmodernamento delle politiche e dei sistemi dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione. Per la realizzazione di un centro di studi e di ricerca, denominato «polo universitario della ricerca e dello sviluppo tecnologico», è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Il polo universitario tende a costituirsi come un centro di eccellenza nel sistema nazionale ed europeo, in grado, tra l'altro, di soddisfare gli obiettivi prioritari posti dall'Unione Europea nei suoi programmi quinquennali di ricerca e di sviluppo tecnologico ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 8.000;
2003: - 8.000;
2004: - 8.000.

41. 05 (ex 40. 069 nuova formulazione) Burani Procaccini.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Misure a sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese).

1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati alle finalità delle forme di intervento disciplinate dai richiami dei provvedimenti legislativi, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d'imposta.

41. 09. (ex 40. 084.) Angela Napoli, Butti, Arrighi, Maggi, Cannella.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Spese di ricerca).

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento delle spese di ricerca, sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi d'imposta precedenti.

2. Gli interessati presentano al Ministero delle attività produttive, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta indicato al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consu-

lenti dei lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

3. Il Ministero delle attività produttive accerta la sussistenza delle condizioni di accesso all'incentivo fiscale, anche avvalendosi degli esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in caso di esito negativo del predetto accertamento, revoca il beneficio fiscale. In caso di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e sulle maggiori imposte dovute si applicano le sanzioni per omesso versamento.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze 27 marzo 1998, n. 235.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituti pubblici.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

41. 06 (ex 5. 05.) Leo, Alberto Giorgetti.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Affrancamento dei maggiori valori di conferimenti).

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei

confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Riserve e fondi in sospensione di imposta).

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.

2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fi-

siche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.

6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commis-

sioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;

c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite

fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni Iva e Irap).

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di

impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 2002.

2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione

che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;

c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.

4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:

1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;

1.549 euro per le società commerciali di persone;

2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;

5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.

5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica qualiincaricati della trasmissione delle stesse, possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:

1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;

2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, del l'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.

6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.

7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 « ritardati od omessi versamenti diretti » e dall'articolo 14 « violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte » del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a

ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.

8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di cooperative).

In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 386 per l'anno 2002:

a) la misura dell'esenzione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del cinquanta per cento;

b) la deducibilità delle somme ripartite tra i soci di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del settanta per cento;

c) le somme destinate alle riserve indivisibili, di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a

formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.

Compensazione n. 5.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 5 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.

Compensazione n. 6.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 200.000;

2003: — 300.000;

2004: — 300.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 400.000;

2003: — 400.000;

2004: — 350.000.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

voce. Ministero per i beni e le attività culturali:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: — 40.000;

2003: — 80.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della difesa e della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, allegata, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla "business class" ».

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. - ART. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483):

2003: - 800.000;

2004: - 900.000;

voce: Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale

per la regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499):

2002: - 30.000;

2003: - 40.000;

2004: - 100.000.

rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657):

2002: - 10.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari al 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « pari al 10 per cento » e le parole da: « al 10 per cento » fino a: « 20 milioni lordi annui » sono sostituite con le seguenti: « al 20 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui ».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni

religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole: 103,29 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Compensazione n. 10.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO - SDI

Consequentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rientro capitali).

1. L'aliquota di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aumentata dal 2,5 al 2,8 per cento, rateizzata in 3 anni, con l'interesse del 3 per cento annuo.

Compensazione n. 1.

Consequentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n.383 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n.383 è abrogato.

Compensazione n. 2.

Consequentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere tutti gli importi previsti escluse le regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3.

Consequentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n.468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Alle restanti voci per la parte corrente applicare una riduzione percentuale del 5 per cento.

Compensazione n. 4.

Consequentemente, all'articolo 4, comma 2, le aliquote dell'imposta sostitutiva del 4 per cento e del 2 per cento, rateizzate in tre anni, sono aumentate al 5 per cento e al 3 per cento.

Compensazione n. 5.

Consequentemente, all'articolo 5, comma 2, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei valori dei terreni edificabili è aumentata dal 4 per cento al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Consequentemente, utilizzo delle somme al netto dei contributi — articolo 1, comma 8, legge n. 383 del 2001, e delle somme di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 8.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-VERDI**

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero della difesa sopprimere la voce: Legge 448 del 1998.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « pari al 2,5 per cento » sono sostituite dalle parole: « pari al 4 per cento ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 4,25 per cento e le parole: 2 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono soppressi.

Compensazione n. 9

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 4, tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000 (legge finan-

ziaria 2001) - Articolo 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2002: — 15.000;

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: — ART. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: — ART. 4: istituzione dell'Autorità

per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione — cap. 1707):

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: — ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura — cap. 1525/p):

2002: — 60.000;

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: — ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane — capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2002: — 200.000;

2003: — 200.000;

2004: — 200.000;

voce: Legge n 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: — ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 — Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: — 35.000;

2003: — 35.000;

2004: — 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: — 60.000;

2003: — 60.000;

2004: — 60.000.

rubrica: Ministero della difesa:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1: Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000;

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina del-

l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi,

non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *a)*, e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

8. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni »;

c) al comma 1, dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti:

« *i)-bis)* le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni ».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *i)-bis)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e)*, *f)*, e *i)-bis)*, i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e)*, ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire quindici milioni »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire dodici milioni »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire dodici milioni », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire quindici milioni »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a lire quindici milioni ».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un

quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il

contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e

non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

28. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli

altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'indivi-

duazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quo-

tazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Alla Tabella A « Fondo speciale di parte corrente » di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Alla Tabella B « Fondo speciale di conto capitale » di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: « da lire 4.000 a lire 10.000 » con le seguenti: « da euro 52 a euro 103 » e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge

n. 584 del 1975, sostituire le parole « da lire 20.000 a lire 100.000 » con le altre « da 516,46 euro a 1.034 euro ».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascuno anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive

modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 5 per cento ».

Compensazione n. 16.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-

periori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicem-

bre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle rego-

lazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.